

Informativa n. 24

dell' 8° Settembre 2022

Credito d'imposta per Imprese non energivore/non gasivore e per imprese esercanti attività di autotrasporto

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, sono stati introdotti specifici crediti d'imposta in relazione alle spese sostenute per l'energia elettrica consumata:

- Dalle imprese energivore (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022 e art. 6 del DL 115/2022) che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e in determinati settori;
- Dalle imprese gasivore (art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022) che hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- Dalle imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022 e art. 6 del DL 115/2022).

CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA SPETTANTE ALLE IMPRESE DIVERSE DA QUELLE ENERGIVORE

Con particolare riferimento alle imprese **non energivore** la norma riconosce **un credito d'imposta pari al 15%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica concretamente utilizzata ed acquistata nel **secondo e terzo trimestre 2022** (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022). Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica calcolato sulla base della media dei costi riferita

- al primo trimestre 2022 per il credito relativo al secondo trimestre 2022,
- al secondo trimestre 2022 per il credito relativo al terzo trimestre 2022.

al netto delle imposte e degli eventuali ulteriori incentivi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Come già evidenziato nelle nostre precedenti informative, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019 (per bonus sul secondo trim. 2022) ovvero nel secondo trimestre 2019 (per bonus sul terzo trim. 2022), il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:

- il conteggio dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'importo del credito spettante per il secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 rispettivamente.

CREDITO DI IMPOSTA GAS SPETTANTE ALLE IMPRESE DIVERSE DA QUELLE GASIVORE

Per le imprese **non gasivore** è previsto, invece, **un credito d'imposta pari al 25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel **secondo e terzo trimestre solare del 2022** (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022).

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media riferita

- al primo trimestre 2022 per il credito relativo al secondo trimestre 2022,
- al secondo trimestre 2022 per il credito relativo al terzo trimestre 2022

dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Come già evidenziato nelle nostre precedenti informative, anche per il credito gas, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi tre trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019 (per bonus sul secondo trim. 2022) ovvero nel secondo trimestre 2019 (per bonus sul terzo trim. 2022), entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta una comunicazione nella quale sono riportati:

- il conteggio dell'incremento di costo della componente energetica:
- l'importo del credito spettante per il secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 rispettivamente.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CREDITI E TASSAZIONE

I crediti in esame possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 per il pagamento di altre imposte entro il 31.12.2022 ovvero, ceduti entro a terzi il 31.12.2022 previa apposizione del visto di conformità.

Il corrispondente contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte dirette sebbene l'obbligo di riporto nel Quadro RU del modello Redditi.

L'utilizzo del credito spettante è automatico e immediato e non necessita di alcuna comunicazione preventiva.

CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI

L'art. 3 del DL 50/2022 prevede un **credito di imposta pari al 28%** della spesa sostenuta nel **primo trimestre dell'anno 2022** per l'acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori di veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio di attività di trasporto, al netto dell'IVA, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

Con il DM 13.7.2022 e il DM 29.7.2022 sono state definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all'agevolazione, pari a 496.945.000,00 euro.

Per accedere al credito d'imposta occorre presentare l'istanza esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che sarà disponibile, stando alle indicazioni fornite, dal 12.9.2022. Il credito d'imposta verrà assegnato nei limiti delle risorse disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.